MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1997.

Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina per quanto riguarda gli alimenti per la prima infanzia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 89/398;

Vista la direttiva 96/5/CE del 16 febbraio 1996, concernente gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1994, concernente l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare per i quali viene confermata l'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo 1996, aventi per oggetto «Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito»;

Visto il parere del gruppo di lavoro «malattia di Creutzfeldt-Jakob», istituito *ad hoc* nell'ambito della commissione di lotta all'AIDS, espresso in data 18 dicembre 1996;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, espresso in data 19 dicembre 1996;

Ritenuto necessario di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute dei lattanti e dei bambini correlate all'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio italiano è vietata la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di alimenti per la prima infanzia, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, contenenti cervello, midollo spinale, fegato ed altri tessuti viscerali di ruminanti.

Art. 2.

Sono revocate le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1994, citato nelle premesse, relative ad alimenti per la prima infanzia contenenti cervello o fegato di ruminanti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

97A0923